

Allegato "A"

**SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
"CONFIDI IMPRESE PER L'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI"
STATUTO**

Denominazione

Art. 1) - È costituita la società cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi tra le aziende commerciali nonché tra aziende di servizi, turistiche e artigiane, industriali, agricole e tra liberi professionisti, operanti nella Regione Siciliana, con particolare riguardo a quelle aderenti ad unioni volontarie e a gruppi di acquisto collettivo "CONFIDI IMPRESE PER L'ITALIA Società Cooperativa per Azioni".

La società ha sede in Catania e sarà retta dal presente statuto ed, eventualmente, da un regolamento.

Osservate le disposizioni di legge, potranno essere istituiti o soppressi sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi e di rappresentanza in Italia.

Durata

Art. 2) - La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte dall'assemblea dei soci.

Oggetto Sociale

Art. 3) - La società, che si ispira ai principi della mutualità e non ha fini di lucro, si propone di assistere e favorire particolarmente le aziende commerciali, di servizi, turistiche, artigiane, industriali, agricole e di liberi professionisti e le loro unioni volontarie, i gruppi di acquisto ovvero, in generale, le organizzazioni costituite dalle stesse, operanti nella Regione Siciliana, nelle operazioni di finanziamento bancario, prestando garanzie mutualistiche, volte a favorire il finanziamento a breve, medio, lungo termine da parte di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario e prestando servizi connessi o strumentali all'attività di garanzia collettiva fidi.

La cooperativa potrà, inoltre, previa iscrizione nell'elenco speciale di cui all'Art. 107 del Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385 (T.U.B.), svolgere le altre attività previste dal successivo articolo 155 del T.U.B. In particolare, ai sensi del comma 3 dell'Art. 13 della legge 24.11.2003 n. 326, possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e possono altresì essere utilizzati, in funzione di garanzia, depositi indisponibili, costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.

La società risponde per le obbligazioni sociali solo con il suo patrimonio.

Patrimonio

Art. 4) - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad Euro venticinque (Euro 25,00) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'Art. 32 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo 14;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Il patrimonio sociale è, inoltre, formato anche dai contributi a fondo perduto erogati da enti pubblici, associazioni in generale o da terzi in genere e dalle eventuali riserve costituite con le eccedenze attive degli esercizi.

Convenzioni

Art. 5) - Per l'attuazione del proprio oggetto sociale la società stipulerà con una o più aziende di credito le opportune convenzioni, al fine di stabilire le condizioni per la concessione dei fidi ai propri soci ed il regime delle corrispondenti garanzie.

In sede di convenzione si provvederà, eventualmente alla determinazione delle modalità relative all'assunzione del vincolo fidejussorio da parte dei singoli soci o da parte di essi, alla individuazione delle ipotesi di scioglimento degli stessi dal vincolo medesimo, alla indicazione del fondo rischi di cui al successivo Art. 6.

Inoltre, per l'attuazione del proprio oggetto sociale, la società potrà acquistare mobili o immobili da utilizzare direttamente o cedere in locazione, acquisire partecipazioni in altre società, acquisire azioni o quote di Istituti di Credito, stipulare convenzioni con associazioni od Enti che servano a favorire il raggiungimento dello scopo sociale, procedere direttamente o tramite terzi alla realizzazione di ricerche di mercato e indagini attinenti alla materia creditizia.

La Cooperativa potrà altresì aderire ad un consorzio di secondo grado e/o stipulare contratti di rete e/o partecipare a reti di impresa.

Art. 6) - Al fine di garantire le operazioni compiute, per suo tramite, dai propri soci, con le aziende convenzionate, la società costituirà uno o più fondi rischi presso gli Istituti bancari convenzionati imputando ai medesimi l'ammontare dei conferimenti di ogni, socio e qualsiasi ulteriore contribuzione corrisposta dai soci stessi e/o da ogni altro terzo, compresi gli enti privati e/o pubblici, con esclusione delle tasse di ammissione e delle quote degli interessi sulle singole operazioni che vengono stornate dalle aziende di credito in base alle convenzioni stipulate.

La cooperativa potrà costituire fondi rischi separati secondo le indicazioni di legge.

Comitato Tecnico

Art. 7) - Per la selezione delle richieste di fido e/o finanziamento dei propri soci la società provvederà alla costituzione di un "Comitato Tecnico", la cui composizione e le cui specifiche funzioni dovranno essere disciplinati e previste da un regolamento sociale.

Tale comitato esprimerà parere obbligatorio sulle domande di fido presentate dai soci.

Il comitato tecnico sarà presieduto dal presidente della società.

Trasferimento della quota

Art. 8) - Le quote non possono essere cedute né per atto tra vivi né per successione con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Ammissione di Nuovi Soci

Art. 9) - Possono essere ammessi come nuovi soci le aziende che siano regolarmente iscritte presso la Camera di Commercio Industria artigianato ed Agricoltura, i professionisti nonché gli Enti finanziatori, pubblici e/o privati ed ogni altro Ente e/o associazione che corrisponda alla società dei contributi da destinare alla formazione del "Fondo Rischi".

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci, ai sensi e alle condizioni del comma 9 dell'Art. 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326, le imprese di maggiori dimensioni.

Le quote sono nominative, indivisibili e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute a terzi con effetto verso la cooperativa.

Nessun socio può detenere una quota di partecipazione superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Il consiglio di amministrazione può non ammettere a far parte della società chi è socio di altra società cooperativa di garanzia fidi ovvero chi ne sia stato escluso.

La domanda di ammissione deve essere trasmessa al consiglio di amministrazione che deciderà insindacabilmente sull'ammissione stessa e sull'ammontare della quota da sottoscrivere.

La deliberazione di ammissione dovrà essere annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci.

Il nuovo socio sarà tenuto a versare, oltre all'importo della quota, una "tassa di ammissione" nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione ed eventualmente una quota di partecipazione al fondo rischi non rimborsabile sempre nella misura stabilita dal consiglio d'amministrazione.

Scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio

Art. 10) - Il singolo vincolo sociale si scioglie per morte, recesso, esclusione.

Morte

Art. 11) - In caso di morte del socio, il rapporto sociale potrà continuare con gli eredi previo consenso dell'organo amministrativo.

Nel caso in cui alla morte del socio, il rapporto sociale non continui con l'erede, vi sarà liberazione dal vincolo fidejussorio ove costituito, secondo le modalità stabilite nella convenzione con le aziende di credito, purché ovviamente non si presentino posizioni debitorie del defunto in relazione ai fidi e/o finanziamenti allo stesso concessi ovvero, se sussistenti, esse vengono integralmente saldate.

Recesso

Art. 12) - Il socio può recedere dalla società in caso di cessazione definitiva dalla propria attività e qualora non venisse accolta la sua domanda di fido e/o finanziamento senza giustificato motivo dettato alla luce delle condizioni generali di credito e delle scelte discrezionali operate dalla società.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata dal socio alla società con lettera raccomandata e deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima della fine dell'esercizio stesso e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio receduto potrà liberarsi dal vincolo fidejussorio, ove fosse costituito, secondo le modalità determinate nella convenzione stipulata tra la società e le aziende di credito interessate.

Art. 13) – L'esclusione del socio può avere luogo, oltre che in caso di mancato pagamento della somma sottoscritta, anche nei casi previsti dagli artt. 2286 e 2288, 1° comma del Codice Civile; quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa viene deliberata dall'organo amministrativo.

Rimborso dell'apporto in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio.

Art. 14) – in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si farà luogo al rimborso del relativo apporto fino all'ammontare del valore nominale della quota posseduta.

La liquidazione del correlativo importo verrà effettuata nei modi e termini stabiliti dall'organo amministrativo, a suo insindacabile giudizio in funzione dell'effettiva disponibilità del fondo rischi, in relazione agli impegni di garanzia assunti ed avuto riguardo alla effettiva situazione operativa della società.

Le eventuali ulteriori somme conferite, ma non rimborsabili resteranno a tutti gli effetti imputati ed acquisite al fondo rischi della società.

Organi sociali.

Art. 15) – Gli organi della società sono:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il consiglio di amministrazione;
- c) Il collegio sindacale.

Assemblea

Art. 16) - L'assemblea è ordinaria e straordinaria e viene convocata dall'organo amministrativo mediante avviso pubblicato sul notiziario di categoria o su quotidiani locali con maggiore diffusione o tramite pec o con raccomandata postale con avviso di ricevimento, ovvero con raccomandata a mano ai singoli soci o mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

In ogni caso la pubblicazione o la spedizione dovranno avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Art. 17) - L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina il presidente, il vice presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione di sua competenza, sindaci ed il presidente del collegio sindacale nei limiti delle proprie competenze;
- determina il compenso del presidente, dei componenti il consiglio di amministrazione e dei sindaci;
- delibera in merito all'approvazione del regolamento formulato dal consiglio di amministrazione ed in merito alle eventuali modifiche dello stesso;
- delibera sugli oggetti relativi alla gestione della società eventualmente sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Art. 18) - L'assemblea ordinaria, per l'approvazione del bilancio, deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro centoottanta giorni dalla detta chiusura nei casi consentiti dalla legge e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori devono segnalare nella relazione prevista dall'Art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

L'assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta gli amministratori ne ravvisano l'opportunità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci, rappresentanti almeno un quinto del valore delle quote di partecipazione sociale, con indicazione degli argomenti da trattare. Essa deve essere altresì convocata dagli amministratori quando a questi ne sia fatta richiesta dal comitato tecnico.

Art. 19) - L'assemblea ordinaria e/o straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di più della metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione col voto favorevole di più di due terzi dei soci ed in seconda convocazione, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Anche in seconda convocazione è tuttavia necessario il voto favorevole di più di un decimo dei soci per le decisioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale e lo scioglimento anticipato della società.

Alla eventuale convocazione dell'assemblea dei soci, successiva alla seconda, si applicano le disposizioni previste per l'assemblea ordinaria e straordinaria di seconda convocazione.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente dell'assemblea.

Art. 20) - Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta.

Art.21) – Il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da altro socio. Ciascun socio non può peraltro rappresentare più di dieci soci.

Art. 22) - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione che provvede, di volta in volta, alla nomina di un segretario.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 23) - Possono essere tenute assemblee separate.

Tali assemblee sono obbligatorie quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 2540 del C.C..

Alle assemblee separate si applicano le norme come sopra stabilite in ordine alla convocazione, alla validità della costituzione e delle deliberazioni, salvo quanto appresso, nel rispetto comunque delle prescrizioni di cui all'art. 2540 C.C..

- Esse sono convocate con lo stesso avviso e con lo stesso ordine del giorno dell'assemblea generale. Qualora si tratti di assemblee territoriali il luogo dell'adunanza deve essere fissato in un Comune del territorio interessato.

- Possono svolgersi in date differenti tra loro purché tutte con un anticipo di almeno otto giorni rispetto alla data della prima convocazione dell'assemblea generale.

- Sono validamente costituite e deliberano con le stesse maggioranze previste per l'assemblea dei soci.

- Sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice presidente o da un consigliere o da altro soggetto eletto dall'assemblea stessa.

Le assemblee separate deliberano su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno e, per ciascuno di essi, provvedono alla nomina dei delegati e/o dei loro supplenti, che devono essere soci della cooperativa.

La nomina dei delegati avviene con le stesse modalità previste per la nomina degli amministratori.

I delegati saranno portatori, nell'assemblea generale, della totalità dei voti favorevoli, contrari e astenuti, espressi dai soci partecipanti, in proprio o per delega, all'assemblea separata.

Nella nomina dei delegati devono essere rappresentate, proporzionalmente, anche le minoranze espresse dall'assemblea separata.

Per le nomine alle cariche sociali i delegati sono portatori in assemblea generale dei voti riportati da ciascun candidato.

Ciascun delegato non può rappresentare più di 100 voti.

Non può essere nominato delegato il socio che ricopre cariche nell'ambito della cooperativa o che ne sia dipendente.

Il verbale di ogni singola assemblea separata dovrà essere redatto e sottoscritto tempestivamente dal presidente dell'assemblea e dal segretario e trasmesso al consiglio di amministrazione per la trascrizione nel libro verbali delle assemblee.

Consiglio di amministrazione

Art. 24) - Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri.

I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I componenti possono essere rieletti.

Art. 25) – Se nel corso dell'esercizio sociale viene a mancare un amministratore, si applicherà l'Art. 2386 del Codice Civile.

Art. 26) – Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri in ordine alla gestione della società. In particolare il consiglio:

- procede alla convocazione dell'assemblea ed all'esecuzione delle delibere relative;
- delibera sull'ammissione e sulla esclusione dei soci;
- redige, ove lo ritenga opportuno, il testo di un regolamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- redige il bilancio di esercizio ed il conto profitti e perdite;
- delibera e fissa l'importo minimo del deposito che ogni socio dovrà eventualmente concedere alle aziende di credito convenzionate;
- stipula le opportune convenzioni con le aziende di credito per il perseguimento dei fini della società;
- provvede alla costituzione del fondo rischi e del fondo cauzioni;
- nomina, anche tra non soci, i membri del comitato tecnico di cui all'Art. 7;
- compie tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale che non siano riservati alla competenza dell'assemblea.

Art. 27) - Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e tutte le volte che il presidente ne ravvisi l'opportunità o quando venga fatta richiesta dal collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

La partecipazione potrà avvenire anche tramite collegamento in video conferenza.

Le deliberazioni devono risultare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

In seno al consiglio di amministrazione il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 28) - Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della società a tutti gli effetti, anche in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, i poteri e le attribuzioni di questo spettano al vice presidente.

Collegio Sindacale

Art. 29) - Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Dei tre effettivi due saranno nominati dall'assemblea che provvede anche alla nomina del presidente ed uno dovrà essere nominato secondo quanto disposto dal comma C dell'articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005 n. 11 ed alle eventuali successive modifiche e/o integrazioni. I sindaci nominati dall'assemblea durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Tutti i componenti del collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 30) - Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Ad esso è demandato il controllo contabile sulla società, con i limiti di cui all'art. 2409 bis C.C..

Ove la società facesse ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile sarà esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti del C.C..

Art. 31) - Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni tre mesi, redigendo all'uopo processo verbale, da trasciversi nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio stesso.

I sindaci possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezioni e di controllo.

Art. 32) – I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee i sensi dell'Art. 2405 del Codice Civile.

Chiusura dell'esercizio-bilancio-conto profitti e perdite.

Art. 33) – L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sarà compilato, a termini di legge, il bilancio annuale ed il relativo conto profitti e perdite.

Il bilancio annuale dovrà essere approvato entro centoventi giorni dalla scadenza dell'esercizio, ma, nei casi consentiti dalla legge potrà essere approvato entro centoottanta giorni dalla detta chiusura.

Copia del bilancio dell'esercizio precedente completo delle relazioni e attestazioni di legge sarà trasmesso all'Amministrazione Regionale entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso.

Gli avanzi netti di gestione, risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva ordinaria;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) l'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinaria indivisibile.

Requisiti mutualistici

Art. 34) - Le singole imprese aderenti dovranno contribuire al fondo rischi e/o al fondo cauzioni conferendo un importo per come stabilito dal consiglio d'amministrazione e comunque non inferiore all'1% della somma per cui viene richiesta garanzia alla cooperativa.

L'importo unitario dei finanziamenti garantibili dalla cooperativa non potrà superare, per ogni singola impresa i limiti fissati dalle rispettive normative regionali in materia. Il rapporto tra il fondo rischi in essere ed il totale dei finanziamenti, non potrà superare il rapporto di uno a venti; la percentuale di rischio da far quotare sulla garanzia della cooperativa per ogni singolo finanziamento garantito non potrà essere superiore del novanta per cento (90%) e la stessa potrà essere cogarantita e/o

controgarantita sino ad un massimo del novanta per cento (90%) dal consorzio di secondo grado o da altri enti o soggetti pubblici e privati.

Gli Istituti di credito convenzionati assumeranno un rischio sino ad un massimo del novanta per cento (90%).

Art. 35) - Fatto salvo quanto disposto dall'Art. 34) non potranno godere delle garanzie della cooperativa, imprese nei confronti delle quali siano in corso procedure fallimentari o di concordato preventivo.

Art. 36) - Per godere delle garanzie della cooperativa le ditte associate dovranno presentare istanza corredata da copia dell'ultima dichiarazione di IVA e dei redditi.

L'istanza a sua volta dovrà avere la preventiva approvazione del comitato tecnico all'uopo costituito.

Art. 37) - Ogni anno la cooperativa invierà all'Assessorato Regionale per la Cooperazione, il Commercio e la Pesca, relazione sull'andamento gestionale dell'esercizio precedente.

Art. 38) - La società non può distribuire utili ai i soci, né potrà distribuire riserve tra i soci stessi.

In caso di scioglimento o di cessazione la società procederà alla devoluzione di quanto residua dell'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi, al fondo di garanzia regionale. Inoltre, in caso di scioglimento o cessazione, la società procederà alla devoluzione del residuo del patrimonio sociale secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Eventuali controversie saranno decise dall'Assessorato Regionale del Lavoro e della Cooperazione e d'intesa con quello delle Finanze, udita la Commissione Regionale per la cooperazione.

È fatto obbligo alla società di fare affluire integralmente nei fondi rischi gli interessi maturati sui fondi stessi, relativamente all'apporto regionale.

Art. 39) - Eventuali modifiche dello statuto dovranno essere sottoposte a verifica da parte dell'amministrazione regionale, della sussistenza dei requisiti di cui al comma D dell'articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005 n. 11 ed alle eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 40) - Per quanto non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 2511 e seguenti del C.C. e delle leggi speciali regolano la materia.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' RESA AI SENSI DEL DPR 28/12/2000 N. 445

Il sottoscritto Agen Pietro, nella qualità di presidente della Confidi Cofiac soc. coop. Pa., ai sensi degli articoli 38, comma 3 bis DPR 445/2000 e 22, comma 3 del D.Lgs. n.82/2005 dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.